MISURE URGENTI PER L'UNIVERSITA'

Art. 5

Istituzione di un fondo per contratti con laureati

E' istituito un fondo nazionale per consentire alle universita' statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo lordo di lire 2.500.000 ciascuno. Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attivita' al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base all'anzianita' di godimento delle borse da parte dei singoli aspiranti, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione. I residui 6.000 contratti saranno stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attivita' di:

a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione;

b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; nonche' borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attivita' presso le facolta'; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento si prescinde dal requisito dell'anno di attivita';

c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

d) medici interni universitari con compiti assistenziali;

e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti. Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle universita' statali nel proprio bilancio. In tal caso si applicano tutte le disposizioni del presente articolo. Il contratto e' incompatibile con ogni rapporto di lavoro retribuito se svolto con continuita', o con il godimento di borse di studio e di ricerca. Decadono dal contratto i titolari ai quali sia conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle universita', o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo. Il numero dei contratti da assegnare alle universita' statali, con l'importo corrispondente, e' determinato con decreto del Ministro per la

pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di assistente gia' attribuiti alle facolta' e in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle universita' stesse hanno titolo per partecipare al concorso nonche' secondo criteri generali ed obiettivi stabiliti dal Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico di ciascuna universita' provvede al riparto tra le facolta', le quali assegnano le disponibilita' a gruppi di discipline affini. I concorsi sono banditi dall'universita'. La commissione giudicatrice e' composta di due docenti di ruolo o fuori ruolo e di un assistente di ruolo delle discipline cui si riferisce il contratto, appartenenti alla facolta', scelti con voto limitato ad un solo nominativo dal consiglio di facolta'. I contratti sono stipulati dal rettore dell'universita' con i vincitori. La utilizzazione dei contrattisti e' determinata dal consiglio di facolta' su proposta dei professori titolari degli insegnamenti compresi nei rispettivi gruppi, tenuto conto dell'affollamento dei corsi, dei posti di assistente di ruolo preesistenti, delle ricerche programmate in corso e delle indicazioni di preferenza formulate dagli interessati. Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo cui ha sede l'universita'; egli puo', tuttavia, col consenso della facolta', svolgere un biennio dell'attivita' di contrattista presso una universita' o una scuola universitaria straniera. Il titolare del contratto e' tenuto a svolgere, con impegno limitato a meta' della giornata per tre giorni settimanali, attivita' di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attivita' di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti. I titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia, qualora svolgano attivita' di assistenza e cura, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica, oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma, sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri. Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'I.N.P.S. e all'E.N.P.D.E.P. a cura e sul bilancio dell'universita'. Al termine del quadriennio, il titolare del contratto sulla cui attivita' didattica il consiglio di facolta' pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, puo' essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente e' istituito in soprannumero ed e' riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti disponibili. Il servizio svolto dal titolare del contratto e' titolo valutabile nei concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e gli enti pubblici anche non territoriali. I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle universita' non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello dei titolari dei contratti nelle universita' statali nonche' i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'articolo 3. I vincitori di contratti che

siano docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto. (6)

Versione in vigore dal 1 marzo 1977, non più in vigore dal 23 novembre 1977 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'Universita'
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) La L.4 febbraio 1977 n. 21, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "L'importo annuo dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e' elevato, a decorrere dal 1 luglio 1976, a lire 3 milioni 400.000".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-universita/art-5-istituzione-di-un-fondo-per-contratti-con-laureati/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it